

Comunicato dell'Assessore all'Ambiente, Urbanistica, Programmazione territoriale e paesaggistica, Sviluppo della montagna, Foreste, Parchi, Protezione Civile

**Chiarimenti in merito alle disposizioni in materia di paesaggio contenute nelle leggi regionali 22 dicembre 2015, n. 26 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015) e 29 dicembre 2015, n. 28 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e disposizioni finanziarie).**

*Ai Sindaci dei Comuni della Regione Piemonte  
Alle Soprintendenze Belle Arti e Paesaggio del Piemonte  
Agli Ordini degli Architetti del Piemonte  
Agli Ordini degli Ingegneri del Piemonte  
Ai Collegi dei Geometri del Piemonte*

*Loro Sedi*

Si segnala che in data 23 dicembre 2015 è entrata in vigore la l.r. n. 26/2015 (pubblicata sul B.U.R.P. n. 50 s.o. n. 2 del 23/12/2015), che introduce, agli articoli 27 e 28, alcune novità sostanziali e procedurali in materia di paesaggio, intervenendo parzialmente sul testo delle leggi regionali n. 20/1989 e n. 32/2008. La l.r. n. 28/2015 (pubblicata sul B.U.R.P. n. 52 s.o. n. 1 del 31/12/2015) all'articolo 22 ha, a sua volta, parzialmente modificato il comma 1 bis dell'articolo 4 della l.r. 32/2008, come introdotto dall'articolo 28 della l.r. 26/2015.

Considerata le innovazioni normative intervenute nella gestione della materia, con il presente comunicato si forniscono talune indicazioni operative riguardo alla gestione dei diversi procedimenti di valutazione paesaggistica.

## **1. Trasmissione delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate e invio dell'elenco trimestrale.**

L'articolo 27 della l.r. n. 26/2015 ha modificato l'articolo 15 della l.r. 20/1989 - relativo all'esercizio della vigilanza, da parte della Regione, sul corretto esercizio delle funzioni delegate ai comuni - ridefinendo gli adempimenti burocratici a carico delle amministrazioni nel procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

Si pone l'attenzione, in particolare, sull'obbligo, per i comuni o le loro forme associative, di provvedere all'invio trimestrale, anche per via telematica, alla Regione e alla Soprintendenza, dell'elenco descrittivo delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate, previsto dall'articolo 146, comma 13, del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Le singole autorizzazioni comunali rilasciate, da trasmettere senza indugio alla Soprintendenza, dovranno, invece, essere trasmesse alla Regione con un unico invio in allegato all'elenco trimestrale sopra citato, e non più contestualmente al loro rilascio.

I provvedimenti autorizzativi comunali, inviati alla Regione con le modalità sopra descritte, dovranno essere accompagnati unicamente dal parere della commissione locale per il paesaggio e dal parere del Soprintendente. Non dovrà invece essere allegata la documentazione progettuale; la Regione potrà richiedere, se del caso, l'invio di copia della documentazione di progetto a corredo

della pratica solo se funzionale ai controlli svolti in merito al corretto esercizio delle funzioni delegate.

Al fine di facilitare la costruzione di una banca-dati delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate, in allegato al presente comunicato è riportato il facsimile da utilizzare per la compilazione dell'elenco trimestrale, reperibile anche sul sito della Regione, all'indirizzo:

[http://www.regione.piemonte.it/territorio/paesaggio/beni\\_paesaggistici.htm](http://www.regione.piemonte.it/territorio/paesaggio/beni_paesaggistici.htm).

## **2. Conferimento della delega al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica alle forme associative tra enti locali.**

L'articolo 28 della l.r. 26/2015 ha riformulato alcuni commi degli articoli 3, 4 e 5 della l.r. 32/2008 al fine di conferire la funzione autorizzatoria in materia paesaggistica, oltre che ai comuni singoli, anche alle forme associative riconosciute dall'ordinamento giuridico per l'esercizio associato di funzioni degli enti locali, in linea anche con lo spirito del codice dei beni culturali e del paesaggio, orientato a privilegiare le aggregazioni di comuni al fine di assicurare l'adeguatezza dei centri decisionali. In tal modo si riconosce alle forme associative - che già gestiscono, nella maggioranza dei casi, le commissioni locali per il paesaggio, cui competono le funzioni di istruttoria tecnica dei progetti sottoposti ad autorizzazione paesaggistica - anche la gestione della funzione propriamente amministrativa del rilascio del provvedimento autorizzativo, accorpando in un solo ente tutte le competenze legate alla gestione delle autorizzazioni paesaggistiche delegate.

## **3. Attribuzione ai comuni del rilascio del parere ex art. 32 della legge 47/1985 sui condoni edilizi in area vincolata.**

Il comma 2 dell'articolo 28 della l.r. 26/2015, amplia la delega ai comuni - e alle loro forme associative - attribuendo agli stessi il rilascio del parere in sanatoria previsto dall'articolo 32 della l. 47/1985 per tutti gli interventi oggetto di condono edilizio negli ambiti soggetti a vincolo paesaggistico, già parzialmente delegato ai comuni dalla l.r. 33/2004 in occasione del cd. "terzo condono".

Pertanto, le istanze di rilascio del parere *ex* articolo 32 l. 47/1985 trasmesse alla Regione successivamente al 23/12/2015 saranno restituite per competenza al comune interessato.

Si specifica ancora che, in assenza della previsione di una disciplina specifica per il procedimento di rilascio del parere in oggetto in area vincolata, nel rispetto delle regole dell'analogia giuridica si ritiene che trovi applicazione il procedimento previsto dall'articolo 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, che prevede l'espressione del parere vincolante del Soprintendente. Si specifica inoltre che il rilascio del parere di cui all'articolo 32 della l. 47/1985 è delegato anche ai comuni non dotati della commissione locale per il paesaggio di cui all'articolo 148 del Codice, considerata la analogia con il procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'articolo 167 del Codice stesso, per il cui esercizio non è richiesto il parere delle citate commissioni.

## **4. Attribuzione alle commissioni locali per il paesaggio del rilascio di un parere obbligatorio per gli interventi ricadenti nel sito "I Paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe - Roero e Monferrato", inserito nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO e nelle relative aree di protezione.**

Per i comuni ricompresi nel sito "*I Paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe - Roero e Monferrato*", inserito nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO e nelle relative aree di protezione (*core e buffer zone*), è stata estesa la competenza delle commissioni locali per il paesaggio anche all'esame dei progetti di interventi ricadenti in tali aree, ancorché non vincolate

(comma 4 dell'articolo 28 della l.r. 26/2015, come successivamente modificato dall'articolo 22 della l.r. 28/2015), attraverso l'espressione di un parere obbligatorio propedeutico al rilascio o alla formazione dei relativi titoli abilitativi edilizi. Nel caso di mancata istituzione della commissione locale per il paesaggio, il parere è espresso dalla commissione regionale per gli insediamenti d'interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario di cui all'articolo 91 bis della l.r. 56/1977. Gli interventi da sottoporre al parere delle commissioni locali per il paesaggio coincidono con i corrispondenti interventi assoggettati ad autorizzazione paesaggistica, considerata la medesima esigenza di protezione; pertanto, sono esclusi dalla necessità di espressione di tale parere gli interventi di cui all'articolo 149 del Codice, che contiene l'elencazione degli interventi che non costituiscono modificazione dello stato dei luoghi e dell'aspetto esteriore degli edifici.

Tale previsione ha lo scopo di assoggettare a una valutazione preliminare sulla coerenza e sulla qualità progettuale ogni intervento che abbia una rilevanza esteriore sul territorio, con la sola esclusione delle opere interne e di quelle esterne che non producono modificazioni permanenti dello stato dei luoghi (ad esempio rifacimento di coperture con medesime sagome e materiali, tinteggiatura dei prospetti con medesime coloriture, ecc.). Tale funzione consultiva costituisce un importante ausilio per i comuni interessati, che, nelle more del recepimento, all'interno dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi, delle *"Linee-guida per l'adeguamento dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi alle indicazioni di tutela per il sito Unesco"*, approvate dalla Giunta regionale con D.G.R. 21 settembre 2015, n. 26-2131, possono garantire un elevato livello di salvaguardia del proprio paesaggio e di qualità dell'edificato.

Dall'adozione delle varianti urbanistiche di recepimento delle citate Linee-guida, l'esame delle commissioni locali per il paesaggio sarà limitato ai soli interventi di nuova costruzione.

Il parere in questione non è dovuto qualora sia necessaria l'autorizzazione paesaggistica o monumentale ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ovvero il parere vincolante della commissione locale per il paesaggio ai sensi dell'articolo 49, comma 7, della l.r. 56/1977 nel caso di interventi che ricadano in area individuata dal piano regolatore ai sensi dell'articolo 24 della l.r. 56/1977.

L'Assessore  
Alberto Valmaggia

Il Direttore della  
Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio  
Ing. Stefano Rigatelli

**ALLEGATO**

**Elenco trimestrale delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate ai sensi della l.r. 32/08  
(art. 146, comma 13, del d.lgs.42/04 - art 15, comma1, della l.r. 20/89)\***

Comune di (**):									Appartenente a: (forma associativa di comuni)		Trimestre	
											N°/ ANNO	
Comune	prov.	Provvedimento				Tipo di Procedimento		rispetto dei termini previsti dal procedimento	Data Pareri		Descrizione intervento - indirizzo	Richiedente
		numero	data	rilasciato da		ordinario	semplificato (DPR 139/2010)		Commissione locale per il Paesaggio	Soprintendenza (se rilasciato)		
				Comune	forma associativa di comuni							

**Note**

\* *La trasmissione dell'elenco alla Regione deve essere effettuato entro i 30 giorni successivi alla conclusione del trimestre.  
All'elenco deve essere allegata copia dell'autorizzazione Comunale, del parere della Commissione locale per il paesaggio e del parere del Soprintendente (se rilasciato)*

\*\* *L'elenco deve essere compilato per ogni singolo Comune, anche nei casi in cui l'autorizzazione paesaggistica è rilasciata da forme associative di Comuni (Unione di Comuni, Convenzioni di comuni, ecc.)*